

1. Titolo dell'intervento

10.7 SRA15 – ACA15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica

2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento (SM)	SRA15
Nome intervento	ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche

3. Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale

5. Finalità e descrizione generale

L'intervento "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall'altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all'interno delle stesse. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, l'accesso all'intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno ad impegno.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e nel Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 64/04.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico..

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili, quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all'introduzione da tempo di

diverse modalità di conduzione dell'azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e difficile inserimento nel mercato.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con i seguenti interventi SRA sulla medesima superficie: SRA01, SRA02, SRA03, SRA06, SRA24, SRA29. In presenza di impegni cumulabili sulla stessa superficie deve essere evitato il doppio pagamento.

Con atti successivi sono individuati i casi di sovrapposizione e le eventuali decurtazioni per evitare i casi doppio pagamento.

7. Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

I principi di selezione sono relativi alla conduzione con il metodo biologico e alle aree caratterizzate da pregi ambientali che ben si accompagnano all'utilizzo di varietà locali.

P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007)

- **Iscrizione all'elenco degli operatori biologici**
- **Commercializzazione di prodotti certificati biologici**

P03 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

- **Siti Natura 2000**
- **Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000**

8. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Altri soggetti pubblici o privati.

9. Altri criteri di ammissibilità

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 64/04.

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021 e contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 64/04.

C05 le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione

C06 Superficie minima/numero minimo di piante:

- per le varietà di specie agrarie (seminativi) la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro)
- per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento;
- per le specie legnose da frutto è ammesso un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno; in caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva. In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta. Non sono ammessi singoli esemplari isolati.

Cx1 La vite non rientra tra le specie legnose da frutto ammissibili

10. Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;

I02 mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni in domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%; l'impegno si applica ad appezzamenti fissi;

I03 mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%; **le colture possono variare nel corso dell'impegno, posto che rimangano all'interno della stessa categoria di premi (seminativi – ortive)**

11. Impegni aggiuntivi

Non pertinente

12. Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115). Le norme "Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA)" e i "Criteri di Gestione Obbligatoria" (CGO) sono previsti nell'allegato III del regolamento UE 2021/2115. Nel Piano Strategico per la PAC (PSP) al paragrafo 3.10 "Condizionalità" sono riportate le norme BCAA.

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RMfert)

Requisiti minimi per l'uso dei fitosanitari (RMfit)

I suddetti obblighi, compresi quelli pertinenti, sono dettagliati in successivi atti regionali e nei bandi attuativi.

13. Pagamenti per Impegni (premi)

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di SOI all'anno:

varietà agrarie (seminativi)	varietà ortive	varietà legnose da frutto (compreso olivo)
250 euro	600 euro	800 euro

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno

Non pertinente